



Lex, Com & Labor

Atto di penale

La traccia

Caio fa irruzione disarmato e con evidenti intenti aggressivi presso l'abitazione di Tizio, sfondando l'uscio a calci e pugni e aggredendo fisicamente lo stesso Tizio.

Tizio ,così aggredito , pur essendo più robusto di Caio e fisicamente in grado di neutralizzare facilmente l'aggressore, reagisce facendo uso di un coltello e colpisce Caio provocandogli ferite da taglio che lo pongono in pericolo di vita.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Giudice di primo grado condanna Tizio per il reato di lesioni personale volontaria gravi (articoli 582,583 co I n. 1 cp) condannandolo alla pena di 5 anni di reclusione.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l'atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti giuridici e le problematiche sottese al caso in esame.

La soluzione

ATTO DI APPELLO

Ecc. ma Corte di Appello

di _____

Il sottoscritto Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, difensore di fiducia come da nomina e procura speciale in calce di Tizio nato il _____ a _____ imputato nell'ambito del procedimento penale n. _____ R.G.N.R., n. _____ R.G.Dib., per il seguente fatto-reato di lesioni personale volontaria gravi ai sensi degli artt. 582,583 co I n. 1 c.p. per aver cagionato a Caio ferite da taglio potenzialmente letali, a seguito della violenta irruzione di quest'ultimo nella propria abitazione e della successiva aggressione fisica subita.

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di _____ con sentenza n. _____, emessa in data _____ e depositata in data _____, alla pena di cinque anni di reclusione per il reato innanzi indicato;

PROPONE APPELLO

avverso la predetta sentenza del _____ e nello specifico , ai sensi degli artt. 581 e 593 c.p.p., in rapporto all'unico capo d'imputazione contestato ed in relazione ai seguenti punti della stessa:

- nella parte in cui è stata erroneamente applicato l'art. 52 c.p. comma II;
- nella parte in cui è stata erroneamente applicato l'art. 55 c.p.;
- nella parte in cui non si è tenuto in considerazione l'applicazione dell'art. 59 c.p.;



Lex, Com & Labor

- a) prove delle quali vi è stata un'erronea valutazione; La circostanza che Caio ha fatto irruzione con evidenti intenti aggressivi presso l'abitazione di Tizio, sfondando l'uscio a calci e pugni e aggredendo fisicamente lo stesso Tizio.

per i seguenti motivi

1) Assoluzione perché il fatto non costituisce reato

Si deduce l'erronea applicazione della legge penale da parte del Giudice di prime cure in relazione alla Legittima Difesa Domiciliare ai sensi dell'art. 52, comma II c.p. e, in subordine, all'art. 55 comma II.

Nella specie, l'aggressione da parte di Caio si è verificata all'interno del domicilio di Tizio, preceduta da una violenta irruzione, ovvero lo sfondamento dell'uscio e sfociata in una immediata aggressione fisica, configurando in modo manifesto l'ipotesi di Legittima Difesa Domiciliare ex art. 52, comma II c.p.

Tale disposizione introduce una presunzione legale assoluta di proporzionalità tra la difesa e l'offesa, proprio al fine di accordare una tutela rafforzata all'incolumità personale all'interno del proprio focolare domestico.

Il Giudice di primo grado ha erroneamente disapplicato tale presunzione concentrando la motivazione sul dato della presunta "maggiore robustezza" di Tizio e sulla sua teorica capacità di "neutralizzare facilmente" l'aggressore senza ricorrere al coltello.

Tale analisi risulta del tutto errata.

Imporre alla vittima di una violenta intrusione e aggressione domiciliare il dovere di valutare in stato di shock e paura (metus) il mezzo difensivo "meno letale" e di soppesare la propria forza rispetto a quella dell'aggressore, vanifica lo spirito garantistico della riforma. Tizio, subendo un'aggressione in atto nel proprio domicilio e temendo il peggio data la violenza dimostrata da Caio ha agito con animus defendendi e con un mezzo idoneo a difendere la propria incolumità. Ciò trova conferma anche nella recente sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. 1 n. 2161/2025, secondo cui l'uso di un'arma è considerato proporzionato quando come nel caso di specie, il pericolo di offesa risulta attuale e l'impiego dell'arma necessario a difendere la propria o l'altrui incolumità.

Del resto, seppur si volesse ritenere che, in un'analisi oggettiva ed ex post, l'aggressione di Caio non giustificasse l'uso del coltello, l'Art. 59, comma I c.p. impone di valutare che Tizio ha agito nella piena conoscenza e coscienza degli elementi che costituivano la scriminante.

In ogni caso, laddove volesse aderire alla tesi dell'eccesso, nella specie colposo, esso non risulta comunque punibile dato che Tizio ha agito in stato di grave turbamento dovuto alla



Lex, Com & Labor

situazione di pericolo in atto. L'Art. 55, comma II c.p. stabilisce infatti la non punibilità per chi abbia commesso il fatto in stato di forte stress, paura o panico causato dall'aggressione. Per tali ragioni si chiede all'Ecc.ma Corte d'appello adita voglia pronunciare assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 c.p. comma 1 e 3.

2) Riqualficazione del reato contestato in quello di lesioni colpose - Sentenza di non doversi procedere

Solo in subordine, e nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere superata la presunzione di proporzionalità, il fatto va riqualficato come Eccesso Colposo nella Legittima Difesa ai sensi dell'art. 55 c.p. comma I, sussistendo inequivocabilmente l'attualità dell'offesa e la necessità della difesa ; l'eventuale eccedenza nell'uso del mezzo è ascrivibile, al massimo, a colpa dovuta al grave stato di turbamento e panico generato dall'irruzione e dalla conseguente aggressione violenta.

L'esclusione del dolo impone la riqualficazione in Lesioni Personali Colpose Gravi.

La valutazione del fatto, inoltre, non può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo (animus) di Tizio; egli non agiva con finalità punitiva o vendicativa, ma mosso unicamente dall'intento difensivo di fronte a un'aggressione ingiusta e violenta nel proprio domicilio.

E' evidente, come già specificato, che possa applicarsi nel caso di specie la disciplina sulla legittima difesa putativa.

Tale disposizione impone di considerare un eventuale errore di valutazione di Tizio come dovuto al massimo a colpa generata dal panico e dal turbamento.

L'Art. 59, comma IV c.p. esclude la punibilità per il reato doloso, imponendo di applicare la disciplina dei delitti colposi.

Ciò considerato, qualora l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di non accogliere il motivo principale e riqualficasse il fatto come Lesioni Personali Colpose si eccepisce che, salvo specifiche aggravanti che rendano il reato procedibile d'ufficio, come nel caso di specie, il predetto reato è procedibile a querela della persona offesa.

Mancando agli atti del processo la prova dell'esistenza e della rituale presentazione della querela, ovvero per l'insussistenza di eventuali aggravanti che determinino la procedibilità d'ufficio, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare non doversi procedere nei confronti di Tizio ai sensi dell'Art. 529 c.p.p.

3) Concessione delle attenuanti generiche, ex art. 62 bis c. p.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in caso di rigetto dei precedenti motivi, concedere le attenuanti generiche a favore dell'imputato, da considerarsi prevalenti rispetto alle rilevate aggravanti, in considerazione della natura, della specie, dei mezzi e modalità in cui si è verificata la condotta, ovvero attraverso animus defendendi e con un mezzo idoneo a difendere la propria incolumità e proprietà.

4) Minimo della pena, beneficio di non menzione della sentenza di condanna e sospensione condizionale della pena o applicazione della pena sostitutiva sostitutiva ai sensi degli artt. 53 e seguenti Legge 24 novembre 1981, n. 689

Lex, Com & Labor

In via subordinata, in caso di rigetto dei precedenti motivi d'impugnazione assolutori o di proscioglimento, sopra formulati, si ritiene che, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 c. p., la pena da irrogare a carico di Tizio possa essere contenuta nell'ambito dei minimi edittali, previsti dal legislatore, e in tal senso voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello concedere, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché quello di cui all'art. 175 c.p. o in subordine sussistendo i presupposti di cui agli artt. 53 e seguenti Legge 24 novembre 1981, n. 689, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello provvedere per la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Conclusioni

Voglia l'Ecc. Corte di Appello di____, in accoglimento dei motivi di gravame sopra enunciati, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di _____ e per l'effetto:

in via principale, pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 530 comma 1 e 3;

in via subordinata, riqualificare il reato contestato in quello di lesioni colpose e per l'effetto pronunciare sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p. comma 2;

In via meramente graduata rideterminare la pena in misura più favorevole al reo, mantenendo oppure provvedendo conseguentemente per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché quello previsto dall'art. 175 c.p., o comunque provvedendo per l'irrogazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Con ossequio.

Luogo, data

Avv. _____

Lex, Com & Labor

Nomina del difensore e contestuale procura speciale ad impugnare (Fondamentale)

Il sottoscritto Tizio, nato a _____, il _____, residente in _____, via _____, domiciliato ai fini del presente procedimento in _____, via _____, imputato nel procedimento penale n. _____ R.G.N.R. e condannato con sentenza n. _____ del Tribunale di _____, per i reati previsti e puniti dagli artt. 582,583 co I n. 1 c.p.

Nomina difensore di fiducia

L'avv _____, del foro di _____, con studio in _____, via _____, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali e farsi sostituire, ed espressamente procura speciale ad impugnare la predetta sentenza.



Lex, Com & Labor

Ai sensi dell'art. 13 della L. 132/2025 il sottoscritto dichiara di essere stato informato, e di accettare, che l'avvocato nell'esecuzione del mandato potrà avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, di qualsiasi tipologia, esclusivamente a supporto della propria attività, assicurando la prevalenza del lavoro intellettuale nell'esecuzione del mandato e il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, e che l'uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, così come indicato nell'informativa conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell' informativa.

luogo e data

Tizio

E' autentica

Avv. _____(firma)



Lex, Com & Labor